Segreteria Generale

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 07-02-2023

OGGETTO:

NOMINA LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA RAFFAELINA VERDE.

L'anno **duemilaventitre** , il giorno **sette** del mese di **Febbraio** , alle ore **18:07** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA	Sindaco	X		
MORETTI MARIO	Assessore	X		
BARBATO NICOLA MAURO	Assessore		X	
BARBATO EUFEMIA	Assessore		X	
MAURIELLO ELISABETTA	Assessore	X		

Presenti **3**
Assenti 2

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Visti:

- la richiesta di risarcimento danni del 29.9.2022, acquisita da questo Ente al prot.n. 1116 in data 30.9.2022, dell'avv. Arturo SANTINI, in nome e per conto della sig.ra Raffaelina VERDE (C.F. VRDRFL92L61I234D), nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 21.7.1992 e residente in Gricignano di Aversa (CE) alla Via Gramsci n. 23, con la quale si affermava, in particolare quanto segue:

"*In data 27.11.2021, alle ore 18.00 circa, nel comune di Carinaro alla Via Larga, il veicolo mod. Mercedes*

A200 tg. GG 063 EV di proprietà della Sig.ra Verde Raffaelina, nell'occasione condotto dalla stessa, percorreva regolarmente ed andatura moderata la riferita Via Larga con direzione Gricignano di Aversa, allorquando incappava con la ruota anteriore dx e posteriore dx, sorprendentemente e inevitabilmente in una buca posta sul manto stradale non segnalata e che a causa della forte pioggia era completamente coperta d'acqua.

Tale urto provocava la rottura del pneumatico anteriore dx e posteriore dx e danni ai cerchi in lega anteriore dx e posteriore dx al veicolo mod. Mercedes A200 tg. GG 063 EV di proprietà della Sig.ra Verde Raffaelina, per un totale di € 650,00 di perdite patrimoniali come riportato dalla fattura di riparazione n. 53 emessa in data 20.12.2021.

All'epoca del sinistro il veicolo istante di proprietà della Sig.ra Verde Raffaelina, mod. Mercedes A200 tg. GG 063 EV cui sopra, risultava assicurato per la RCA presso la compagnia Axa Ass.ni S.p.A.

La buca che era posto sulla carreggiata risultava non essere assolutamente prevedibile, visibile e pertanto, non evitabile neanche con l'ordinaria diligenza dal conducente della Mercedes A200.

Tanto premesso, essendo la riferita Via Larga, strada in tenimento del Vostro Spettabile Comune e, è manifesta la Vostra responsabilità ex art. 2051 c.c., e altresì ex art. 2043 c.c. per il principio del neminem laedere, pertanto, Vi invitiamo a prendere contatti con questo studio al fine di addivenire ad una risoluzione e liquidazione bonaria della vicenda, con espresso avvertimento che in mancanza, trascorso il termine di 15gg dalla ricezione della presente, saremo costretti, nostro malgrado ad adire la Competente Autorità Giudiziaria con notevole aggravio di spese in Vostro danno.";

- la relativa denuncia di sinistro prot.n. 11125 del 30.9.2022, inoltrata dal Responsabile del Servizio Legale al broker di questo Comune MAG S.p.A.;

- la nota del Responsabile del Servizio Legale prot.n. 11134 del 30.9.2022, inoltrata per conoscenza alla MAG S.p.A., con la quale si chiedeva al suddetto avv. SANTINI: 1) di comunicare il punto preciso di Via Larga, sul cui manto stradale, il 27.11.2021, vi sarebbe stata la buca, che, a suo dire, avrebbe causato detto sinistro; 2) di trasmettere copia della fattura di riparazione, menzionata nella precitata sua richiesta;

- la comunicazione dell'Ufficio Sinistri della MAG S.p.A., acquisita da questo Ente al prot.n.11198 in data 3.10.2022, con la quale, in particolare, si richiedeva relazione tecnica e si comunicava di avere provveduto alla denuncia agli Assicuratori;

- la richiesta di accertamenti prot. interno n. 21 del 4.10.2022, inoltrata dal Responsabile del Servizio Legale al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ed al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione di questo Comune;

- la relazione del Responsabile della Polizia Municipale di questo Comune prot.n. 11280 del 4.10.2022, con la quale, in particolare, si rilevava l'assenza di documentazione per il segnalato sinistro e che il personale della Polizia Municipale non era mai intervenuto per tale sinistro;

- la relazione prot.n. 12077 del 21.10.2022, con la quale il Responsabile dell'Area LL.PP e Manutenzioni di questo Comune evidenziava che: Via Larga, direzione Gricignano di Aversa, è di proprietà comunale; non si era a conoscenza se alla data del sinistro era o meno presente una buca nella sede stradale, dove comunque non erano state effettuate riparazioni;

- la nota prot.n. 12083 del 21.10.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Legale trasmetteva alla MAG S.p.A. le suddette relazioni rispettivamente del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e del Responsabile dell'Area LL.PP e Manutenzioni di questo Comune;

- la comunicazione, trasmessa a mezzo P.E.C. del 14.11.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 12826 in data 15.11.2022, con la quale l'avv. Arturo SANTINI, in risposta alla succitata richiesta, in particolare, faceva presente che "*il sinistro avveniva nel territorio del vostro Comune alla Via Larga con direzione Gricignano di Aversa a pochi metri dall'officina Linea Car*", ed allegava dichiarazione testimoniale del sig. Milo Salvatore, nato ad Aversa (CE) il 2.8.1989 e residente nel Comune di Trentola Ducenta (CE) in Via Virgilio n. 15 ed una fattura datata 20.12.2021, emessa dalla ditta Giuseppe Pagliuca riportante l'importo di € 650,00, di cui € 400,00 per n. 2 "Gomme Nuove", € 150,00 per n. 2 "Riparazione Cerchi" ed € 100,00 per montaggio;

- la nota prot.n. 12925 del 17.11.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Legale trasmetteva alla MAG S.p.A. la suddetta comunicazione e documentazione acquisita da questo Ente al prot.n. 12826 in data 15.11.2022, evidenziando che: "*1) nella suddetta dichiarazione testimoniale non è indicato il punto preciso di Via Larga, in cui, il 27.11.2021, si sarebbe verificato detto sinistro; 2) la succitata fattura appare essere un documento non attendibile, perché non valido ai fini fiscali, non riportando né il suo numero, né l'imponibile, né l'IVA con la relativa aliquota, e perché riporta degli importi evidentemente esagerati.*";

- la comunicazione acquisita al prot.n. 13035 in data 21.11.2022, con la quale l'Ufficio Sinistri della MAG S.p.A.

allegava un'indeterminata proposta di transazione "*€ 400-600 oltre ad onorari*" ricevuta dalla liquidatrice della Vittoria Assicurazioni, chiedendone il riscontro con il benestare;

- la nota prot.n. 13892 del 15.12.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Legale comunicava alla MAG S.p.A. che, allo stato, questo Comune non poteva esprimere il proprio benestare a detta proposta, stante l'indeterminatezza dell'importo riportato in tale proposta "*€ 400-600 oltre ad onorari*" ed evidenziando, inoltre, che tale indeterminata valutazione non risulta essere peraltro supportata da alcun elemento, considerando, altresì, che il documento, costituito dalla fattura datata 20.12.2021 di complessivi € 650,00, prodotta dall'avv. Arturo SANTINI, in nome e per conto della sig.ra Raffaelina VERDE, non solo non era valido ai fini fiscali, non riportando né il suo numero, né l'imponibile, né l'IVA con la relativa aliquota, ma non indicava neanche il modello dei due pneumatici, che sarebbero stati montati in sostituzione sull'autovettura della sig.ra Raffaelina VERDE, targata GG063EV, non consentendo in tal modo i dovuti riscontri e valutazioni, e riportava comunque degli importi assolutamente esagerati rispetto ai normali valori di mercato;

<spanstyle='color:black'>- l'atto di citazione, con annesse procura e relata di notifica notificato a mezzo P.E.C. il 22.12.2022 ed acquisito da questo Comune al prot.n. 14170 in data 23.12.2022, della precitata sig.ra Raffaelina VERDE, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo SANTINI, con il quale questo Comune è stato convenuto innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord all'udienza del 24.2.2023, per ottenerne la condanna al pagamento dei suddetti lamentati danni, per l'importo di € 650,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché la condanna al pagamento di spese, diritto ed onorari, da attribuirsi al procuratore antistatario;</spanstyle='color:black'>

- la comunicazione acquisita al prot.n. 2 in data 2.1.2023, con la quale l'Ufficio Sinistri della MAG S.p.A. inoltrava una comunicazione del 30.12.2022 della Vittoria Assicurazioni con annessa valutazione del danno fatta dal suo fiduciario, Vertaldi Angelo, di € 334,28 oltre IVA per € 73,54, pari a complessivi € 407,82, per un'eventuale controproposta;

- la nota prot.n. 126 del 3.1.2023, con la quale il Responsabile del Servizio Legale comunicava al broker MAG S.p.A., senza alcun riconoscimento di responsabilità, il benestare di questo Ente alla definizione bonaria della vertenza con il pagamento della suddetta complessiva somma di € 407,82, subordinato alla rinuncia della controparte, entro giorni sette, all'azione dalla stessa intrapresa nei confronti di questo Comune con il suddetto atto di citazione, che veniva inoltrato al succitato broker con annesse relazione di notifica e procura, chiedendo, nel caso della mancata suddetta rinuncia, nel già menzionato termine, la designazione del legale, al quale questo Comune avrebbe dovuto conferire il mandato per la difesa nel suddetto giudizio, comunicandone il nominativo ed i relativi contatti a questo Ente, il tutto entro e non oltre giorni quindici dalla ricezione della medesima nota;

- la nota prot.n. 971 del 24.1.2023, con la quale il Segretario Generale segnalava alla Direzione Provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate le irregolarità riguardanti il documento denominato nel suddetto atto di citazione dall'avv. Arturo SANTINI "*fattura del 20.12.2021 che si allega*";

- la nota prot.n. 1052 del 26.1.2023, con la quale il Responsabile del Servizio Legale, evidenziando di non avere avuto notizia della rinuncia della controparte all'azione, sollecitava alla MAG S.p.A. la designazione del legale, altresì inoltrandole la suddetta segnalazione del Segretario Generale alla Direzione Provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate;

- la nota acquisita al prot.n. 1073 in data 26.1.2023, con la quale la MAG S.p.A. richiedeva l'invio del suddetto atto di citazione;

- la nota prot.n. 1105 del 27.1.2023, con la quale il Responsabile del Servizio Legale ritrasmetteva alla MAG S.p.A. il suddetto atto di citazione, sollecitando nuovamente la designazione del legale;

- la nota acquisita al prot.n. 1129 in data 30.1.2023, con la quale la MAG S.p.A. comunicava di avere inoltrato il suddetto atto di citazione a Vittoria Assicurazioni, preannunciando che sarebbe stata loro cura comunicare a questo Ente in tempo utile se la Compagnia avrebbe nominato il legale incaricato per la costituzione in favore del Comune all'udienza del 24/02/2023, per procedere con Delega e Delibera Comunale;

- la nota acquisita al prot.n. 1284 in data 2.2.2023, con la quale la MAG S.p.A. inoltrava la comunicazione dell'1.2.2023, con la quale la liquidatrice di Vittoria Assicurazioni rendeva noto, in particolare, che "*il Comune assicurato dovrà procedere a costituirsi in proprio poiché il sinistro rientra nella franchigia contrattuale. Il Comune dovrà provvedere alla propria difesa autonomamente.*";

Considerato che:

- il sinistro in argomento ed i relativi danni lamentati dalla parte attrice, allo stato, non risultano essere stati né accertati né dimostrati;

- la succitata fattura di € 650,00, sulla quale si basa la richiesta risarcitoria contenuta nel suddetto atto di citazione e dallo stesso atto di citazione richiamata, risulta essere un documento non attendibile, perché non valido ai fini fiscali, non riportando né il suo numero, né l'imponibile, né l'IVA con la relativa aliquota, emesso senza rispettare l'obbligo della fatturazione elettronica e perché riporta degli importi evidentemente esagerati, in relazione al danno, che ipoteticamente potrebbe derivare da una buca stradale;

- il menzionato atto di citazione non è stato preceduto dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 3 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

- sono risultati vani i ripetuti tentativi di coinvolgere nella controversia di che trattasi la compagnia assicurativa di questo Comune Vittoria Assicurazioni S.p.A., che non ha provveduto alla designazione del suddetto legale;

Ritenuto pertanto opportuno che questo Comune si costituisca nel suddetto giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli Nord, autorizzando il Sindaco, in qualità di Legale rappresentante, a costituirsi in giudizio, tramite legale di fiducia, in rappresentanza di questo Comune;

Sentiti:

- il Sindaco proporre per l'incarico l'avv. Antonietta SAVOIA, iscritta nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;

- l'avv. Antonietta SAVOIA, la quale, per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi ai minimi tariffari previsti per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, rappresentando di essere in regime fiscale forfettario;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord avverso l'atto di citazione, di cui alla precitata narrativa, notificato a mezzo P.E.C. il 22.12.2022 ed acquisito da questo Comune al prot.n. 14170 in data 23.12.2022, della precitata sig.ra Raffaelina VERDE, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo SANTINI, con il quale questo Comune è stato convenuto innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord all'udienza del 24.2.2023, per ottenerne la condanna al pagamento dei suddetti lamentati danni, per l'importo di € 650,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché la condanna al pagamento di spese, diritto ed onorari, da attribuirsi al procuratore antistatario.

3. DI NOMINARE a tale scopo l'avvocato Antonietta SAVOIA, con studio in Aversa (CE), in Via Alfonso I D'Aragona, 28, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio.

4. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

5. DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 206,91, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato, spesa che trova copertura al capitolo 310 del redigendo bilancio.

6. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 7 Febbraio 2023

Il Responsabile del Servizio Legale

SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventitre, addì _____ del mese di Febbraio, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Antonietta Savoia del Foro di Napoli Nord (di seguito: legale), nata a Stuttgart (Germania) il 3.9.1985 con studio in Aversa, Via Alfonso I D'Aragona, 28, C.F. SVANNT85P43Z112Z;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve difendersi nel giudizio avviato innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord con atto di citazione notificato a questo Comune con P.E.C. del 22.12.2022 ed acclarato al prot.n. 14170 in data 23.12.2022 della sig.ra Raffaelina Verde, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Santini;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;

- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord avviato con atto di citazione notificato a questo Comune con P.E.C. del 22.12.2022 ed acclarato al prot.n. 14170 in data 23.12.2022 della sig.ra Raffaelina Verde, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Santini.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, il compenso ai minimi tariffari, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e suddiviso per fasi: studio della controversia € 34,00, introduttiva € 34,00, istruttoria e/o trattazione € 34,00, decisionale € 71,00, compenso totale € 173,00, oltre i relativi accessori di legge, che per tutte le suddette fasi ammontano a € 25,95 per spese generali (15% su onorari), € 7,96 per Cassa Avvocati al 4%, totale € 206,91.

3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, una somma di € 68,00 oltre accessori, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attivitàdi volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Antonietta Savoia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 2 DEL 07-02-2023

Oggetto: ***NOMINA LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI I NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA RAFFAELINA VERDE.***

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della pro deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Settore

Carinaro, Lì 07-02-2023

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettiv collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/ 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Ammini secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio: SEGRETARIO

DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 2 DEL 07-02-2023

Oggetto: ***NOMINA LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL G NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA RAFFAELIN***

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTAB deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Settore

Carinaro, Lì 07-02-2023

DANIELE VETERE

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/ collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministr tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco	**Il Segretario Generale**
Dott. Nicola Affinito	Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 2 DEL 07-02-2023

Oggetto: ***NOMINA LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI N NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA RAFFAELINA VERDE.***

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 ag 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 07-02-2023

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettiv collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/0 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministraz secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N. 2 DEL 07-02-2023

Oggetto: ***NOMINA LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUD NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA RAFFAI***

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE d deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 07-02-2023

Il Responsabile del Settore
DANIELE VETERE

x l'originale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 8 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi d 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato da secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO
PROPOSTA N. 2 DEL 07-02-2023

DELIBERA DI

N. 8 DEL 07-02-2023

Oggetto:NOMINA LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA RAFFAELINA VERDE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente in data **08-02-2023** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **23-02-2023** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N.

***Carinaro**, lì* **08-02-2023** **Il Messo Comunale SAGLIOCCO ANGELA**

SAGLIOCCO ANGELA

x
l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la
copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005